COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/12/2020	Verbale numero 40

COPIA

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19 AGOSTO N. 175. -APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18.30, ed in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, in prima convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, su numero 12, assegnati e in carica, risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

ROMANDINI ELICIO	**Sindaco**
AMATUCCI ANNUNZIO	**Consigliere**
ANASTASI GIOVANNI	**Consigliere**
BONVETTI VERONICA	**Consigliere**
CAMPANELLI NAZZARENO	**Consigliere**
CIANCHELLA SIMONE	**Consigliere**
LUCIDI ALESSANDRA	**Consigliere**
MEDORI LUIGINO	**Consigliere**
TALVACCHIA SIRIO	**Consigliere**
CATENA FABIOLA	**Consigliere**
FORLINI ALESSANDRO	**Consigliere**
ROSATI DARIA	**Consigliere**

e risultano assenti:

GALIFFA ILARIA	**Consigliere**

Totale presenti n.12 e assenti n. 1

Il Presidente Romandini Elicio nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale ANGELINI Dott. TOMMASO, incaricato della redazione del verbale.

Immediatamente eseguibile	S

Riferisce sull'argomento l'Assessore **Alessandra Lucidi** con delega al Bilancio, politiche economiche e finanziarie, attività produttive, commercio società partecipate e lavoro:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione *dell'Assessore Alessandra Lucidi*;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:
"1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. .....
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO:
- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2019 con la quale è stata approvata la ricognizione delle società partecipate al 31/12/2018;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
? in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
? in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali:

-IL SINDACO-PRESIDENTE, il quale, fa rilevare che il presente provvedimento costituisce adempimento di legge, previsto dal D.Lgs. n.175/2016, il quale impone all'Ente di effettuare, ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'aspetto complessivo delle Società in cui detiene le partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo dove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione o riduzione della spesa pubblica alla data del 31 dicembre 2019.

Il Sindaco, dopo aver annunciato che, così come già previsto lo scorso anno, con la deliberazione di C.C. n.58 del 30/12/2019, anche per il corrente anno, l'attuale ricognizione effettuata non prevede alcun "Piano di razionalizzazione".
Tuttavia, il Presidente, non esclude in futuro, una possibile cessione delle quote dell'Ente (49%), detenute all'interno della Farmacia Comunale di Sant'Egidio alla Vibrata, atteso che tale partecipazione assicura un utile annuo molto al di sotto di € 20.000,00 e pertanto necessita un'attenta riflessione che ovviamente coinvolgerà tutta l'assemblea consiliare.
-**ALESSANDRO FORLINI,** il quale ritiene fare alcune brevi considerazioni sulla presente proposta, in merito alla ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche dell'Ente, prendendo atto della dichiarazione del Sindaco sulla possibile cessione delle quote della Farmacia Comunale in un prossimo futuro. A tal proposito, ritiene necessario riferire al consesso alcune riflessioni in merito alla vicenda della Costituzione prima e della successiva dismissione delle quote possedute dall'Ente, fino ad arrivare alla cessione del 51% al soggetto Privato. Tiene a precisare, contrariamente a quanto affermato dal Sindaco in aula, che la vendita, con il consenso unanime dell'Amministrazione Comunale, compresa la minoranza, delle quote della Farmacia comunale, riguardava solo la cessione del 2% delle quote di proprietà, al soggetto privato. Viceversa le ulteriori quote residue, sono state successivamente cedute dalla sola maggioranza dell'allora Amministrazione comunale, come peraltro risulta dagli atti amministrativi.
-**SIRIO TALVACCHIA,** il quale, dopo aver fatto alcune riflessioni e precisazioni sulla cessione delle quote della Farmacia Comunale a soggetto privato e sulla intenzionalità della cessione delle quote, ancora intestate all'Ente, come paventato dal Sindaco in aula, ritiene necessario che sull'argomento si apra un ampio dibattito anche in relazione ai fatti pregressi.
Il consigliere si sofferma altresì sulla vicenda relativa alla mancata esecuzione del Palazzetto dello Sport, per il quale vi erano già fondi stanziati per tale destinazione (in parte con contributo pubblico e in parte con gli oneri di urbanizzazione), ma per volontà manifesta, della sinistra dell'epoca, l'opera non è stata mai realizzata, con la consapevolezza di perdere anche dei finanziamenti pubblici.
Anche su questa vicenda occorrerebbe approfondire alcuni aspetti e fornire ulteriori chiarimenti a tutta la cittadinanza.
- **IL SINDACO-PRESIDENTE,** il quale, ritiene fuori luogo l'intervento del Forlini, sia nel principio che nei fatti e su questioni che francamente, a suo parere, interessano poco il cittadino, in quanto risalenti all'inizio del 2000.
"Il consigliere Forlini, ha anche frainteso il mio intervento, in quanto, volevo precisare che la detenzione o meno delle quote della Farmacia Comunale costituisce uno sviluppo futuro da discutere tutti insieme, sullo scopo e modalità che rientrerebbero infine nelle competenze del Consiglio Comunale".
- **MEDORI LUIGINO,** il quale, in merito all'intervento del consigliere Sirio Talvacchia, intende fare una sostanziale precisazione:
- "A Sant'Egidio alla Vibrata non abbiamo realizzato il Palazzetto dello Sport in quanto all'epoca dei fatti, pur essendoci un accordo di massima con la Provincia di Teramo, lo stesso Consigliere Talvacchia, al tempo consigliere di minoranza, si fece promotore affinchè il finanziamento previsto non venisse erogato al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.
Per quanto sopra, la mancanza di tale erogazione, ha comportato conseguentemente la mancata realizzazione dell'impianto sportivo de quo".

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri *ex* art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

CON voti favorevoli n.8 contrari n.0, astenuti n.4,(Forlini, Talvacchia, Catena e Rosati) espressi in forma palese per alzata di mano su n.12 Consiglieri presenti e n. 8 votanti;

DELIBERA

1) Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3) Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A);
5) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.8 contrari n.0, astenuti n.4,(Forlini, Talvacchia,Catena e Rosati) espressi in forma palese per alzata di mano su n.12 Consiglieri presenti e n.8 votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

A questo punto, il **SINDACO-PRESIDENTE,** ritiene opportuno onorare tutti i concittadini che sono deceduti nel Territorio Comunale a causa del COVID-19, e in particolare il sig. Di Stefano Eraldo per la stima riconosciuta da tutta la cittadinanza al proprio impegno sociale ed economico verso tutto il Paese.
Propone al consesso un minuto di raccoglimento- Proposta accolta all'unanimità-
Sono le ore 19.00

Allegato A)

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

PROVINCIA DI TERAMO

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);

- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);

- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	**Tipo di partecipazione (*diretta/indiretta*)**	**Attività svolta**	**% Quota di partecipazione**	**Motivazioni della scelta**
RUZZO RETI SPA	Diretta PARTECIPAZIONE RILEVANTE	Gestione del servizio idrico integrato dell'ATO della provincia di Teramo	2,27	- Gestione di servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; - Soggetto individuato a norma di legge statale e regionale a gestire il servizio idrico integrato a livello di A.T.O., nel rispetto dell'4, commi 1 e 2 T.U.S.P.
TERREVERDI TERAMANE SOCIETA' CONSORTILE COOP. A R.L. (G.A.L.)	Diretta PARTECIPAZIONE *IRRILEVANTE*	Sostegno allo sviluppo rurale	1,666	- Gestione di servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; Soggetto costituito in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europero e del Consiglio del 17 dicembre 2013
FARMACIA COMUNALE SANT'EGIDIO ALLA	Diretta PARTECIPAZIONE RILEVANTE	Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati	47	La Società ha per oggetto l'attività del servizio farmaceutico. Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Sant'Egidio

VIBRATA				alla Vibrata in Farmacia Comunale S.p.a. è rilevante per uno dei tre parametri (ricavi caratteristici)
POLISERVICE SPA	Diretta PARTECIPAZIONE *IRRIVELANTE*	Costruzione di opere di pubblica utilità per trasporto di fluidi. Raccolta di rifiuti non pericolosi. Trasporto di merci su strada	0,22	La Società svolge attività relativa alla gestione dei servizi di igiene urbana.
ENTE D'AMBITO TERRITORIALE TERAMANO N. 5 CONSORZIO	Diretta PARTECIPAZIONE RILEVANTE	Servizio Idrico integrato	2	In base all'art. 3 del D.Lgs. 175/2016 trattasi di partecipazione non oggetto di rilevazione in quanto la natura giuridica è diversa da quella societaria

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	**Denominazione società**	**% Quota di partecipazione**	**Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria**
Cessione/Alienazione quote			
Liquidazione			
Fusione/Incorporazione			

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 28/09/2017, questo Comune non era tenuto ad alcuna procedura di razionalizzazione stante la mancanza di partecipazioni da alienare.
In attuazione a quanto stabilito con deliberazione di Consiglio n. 43 del 27/12/2018 è stato altresì confermato la mancanza di partecipazioni da alienare.
In attuazione a quanto stabilito con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 30//12/2019 è stato altresì confermato la mancanza di partecipazioni da alienare.
L'attuale ricognizione effettuata ***non prevede*** alcun piano di razionalizzazione.

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

PROVINCIA DI TERAMO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21/12/2020 avente ad oggetto **"Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 - Approvazione"**.

Il sottoscritto Dott. Nicola Basilico, Organo di Revisione Economico-Finanziario del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata,

Visto

l'art. 136, comma 1, della legge 07 aprile 2014 n. 56,

Esprime

Parere favorevole alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21/12/2020 avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 - Approvazione".

Pescara, 21.12.2020

L'Organo di Revisione Economico-Finanziario
Dott. Nicola Basilico
(F.to digitalmente)

Firmato digitalmente da

NICOLA BASILICO

SerialNumber =
TINIT-BSLNCL66A28D763X
C = IT
Data e ora della firma:
21/12/2020 12:34:12

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64016 – tel. 0861/846511 – fax 0861/840203
sito internet: www.comune.santegidioallavibrata.te.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.48 DEL 21/12/2020 DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U. D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19 AGOSTO N. 175. -APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE**

li 21/12/2020

Il Segretario Comunale
Dott. Angelini Tommaso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE**

li 21/12//2020

Il Responsabile della Ragioneria
Dott. Andrea Luzi

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: Romandini Elicio

Il Segretario Comunale
F.to: ANGELINI Dott. TOMMASO

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

[X] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[ ] Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

[ ] Miss. _____ Progr. _____ Titolo _____ Macroaggr. _____ Cap._____

[ ] Impegno n. _____ [ ] Prenot. d'impegno _____ [ ] Imp. pluriennale n._____

Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa
F.to: Dott. Andrea Luzi

Prot. n. 62 Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

Sant'Egidio alla Vibrata, lì 18/02/2021

Il Messo Comunale

COMUNE DI S.EGIDIO ALLA VIBRATA

Visto: Il Segretario Comunale
F.to: ANGELINI Dott. TOMMASO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. D. L.gs . 267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata, lì 23/12/2020

Il Segretario Comunale
F.to: ANGELINI Dott. TOMMASO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo, si compone di n. 14 facciate e n. 3 allegati.

Sant'Egidio alla Vibrata, lì 18/02/2020

L'Istruttore Amministrativo

COMUNE DI S.EGIDIO ALLA VIBRATA